

*Tar Bari fa chiarezza sull'obbligo di determinazione nella proposta a chi ha indetto la gara*

# Appalti, progetti per sommi capi

## Logistica: basta indicare dislocazione e tempi di intervento

DI ALBERTO GRIFONE

**P**er non aggravare di ulteriori costi le imprese che intendono partecipare ad una gara d'appalto per il ripristino stradale, al momento della presentazione dell'offerta il concorrente non deve aver già acquisito la disponibilità dei centri logistici operativi, bensì è sufficiente la sola presentazione di un progetto della loro dislocazione sul territorio idoneo a garantire la tempistica di intervento richiesta. È questo il principio con il quale il Tar Bari, con la recente sentenza sez. III, 27/4/2022 n. 57, fa chiarezza sull'obbligo di determinazione nella proposta presentata alla stazione appaltante delle sedi operative secondarie. Si tratta di un importan-

te tassello per definire con sempre maggiore chiarezza il labile confine tra requisiti di partecipazione / valutazione e requisiti d'esecuzione in queste particolari concessioni ad evidenza pubblica. Con la sentenza citata i giudici pugliesi hanno respinto il ricorso promosso dalla seconda classificata, confermando l'aggiudicazione della gara concernente l'affidamento del servizio di ripristino post incidente lungo le strade provinciali e comunali della provincia di Foggia. **Accogliendo in toto le argomentazioni difensive dell'aggiudicataria (difesa dall'avv. Andrea Stefanelli dello studio Stefanelli & Stefanelli)**, il Tar Bari ha stabilito che - a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente seconda classificata - né

l'esatta "ubicazione" delle sedi operative per lo svolgimento del servizio oggetto della concessione né a maggior ragione l'identità dei singoli centri sono da considerare requisiti di partecipazione alla gara. La *lex specialis*, infatti, statuiva che era prerogativa del solo l'affidatario - e non anche il concorrente - dover "fornire la mappatura dei centri logistici" (Capitolato, art. 10), mentre oggetto di valutazione in fase di gara da parte della Commissione giudicatrice era "l'impianto complessivo del progetto tecnico offerto dai concorrenti" per lo svolgimento della concessione. Il Tar ha altresì ribadito che nel settore delle concessioni come quello in esame esistono due categorie di gare: quelle nelle quali è chiesto di indicare già

in sede di gara la dislocazione dei CLO - e nelle quali quindi l'indirizzo dei centri logistici diventa un elemento valutativo da parte della Commissione - e procedure, come quella oggetto di causa, in cui ciò non rileva ai fini partecipativi ma solo esecutivi proprio per promuovere al massimo il principio del favor participationis (Cons. di Stato, sez. V, sent. 722/2022). In seconda battuta e sempre a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, il Tar ha affermato che alcuni dei requisiti di partecipazione alla gara, nello specifico l'iscrizione alla CCIAA coerente con l'oggetto della concessione e le relative iscrizioni ANGA, proprio in quanto requisiti partecipativi, "non dovevano essere posseduti dal singolo Centro logistico, bensì solo dal concorrente". Infine, non è condivisibile nemmeno l'ultima doglianza della ricorrente, la quale lamentava l'operato della Commissione nella parte in cui non aveva verificato la congruità dell'offerta dell'aggiudicataria. Nel caso specifico delle concessioni non vi può essere obbligatoriamente alcun calcolo dell'anomalia ma, tutt'al più, una valutazione circa la congruità e sostenibilità del Piano Economico Finanziario che, in ogni caso, la *lex specialis* non prevedeva e che pertanto non risultava in alcun modo obbligatoria per il seggio di gara.